Messaggio

numero	data	Dipartimento
6880	3 dicembre 2013	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Modifica degli artt. 108 cpv. 1 lett. d) e 108 cpv. 4, art. 121 cpv. 4, art. 191a (nuovo), art. 226a (nuovo), art. 296 cpv. 4 LT

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

a seguito dell'annunciato possibile rinvio a gennaio del prossimo anno del dibattito parlamentare sulle modifiche legislative contenute nel preventivo 2014, con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), segnatamente l'emendamento degli articoli 108 cpv. 1 lett. d) e 108 cpv. 4 (modifica dell'aliquota per redditi accessori dell'imposta alla fonte), art. 121 cpv. 4 (modifica della provvigione di riscossione a favore del debitore della prestazione imponibile), art. 296 cpv. 4 (deleghe d'incasso da parte dei comuni) e l'introduzione dei nuovi articoli 191a (tassa per le attestazioni fiscali) e art. 226a (tassa per il rilascio di esenzioni fiscali).

Le summenzionate modifiche legislative si inseriscono nell'ambito delle misure di risanamento finanziario riguardanti la Legge tributaria (LT) proposte dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6860 del 15 ottobre 2013 (preventivo 2014) e si rendono necessarie al fine di permetterne l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le motivazioni alla base delle modifiche legislative proposte e il relativo impatto finanziario sono esplicitati nel messaggio sul preventivo 2014 (pp. 28-31) al quale si rimanda.

1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 108 CPV. 1 LETT. D) E 108 CPV. 4 LT

Gli emendamenti concernenti l'imposizione alla fonte contenuti nel messaggio sul preventivo 2014 prevedono quanto segue:

Articolo 108 cpv. 1 lett. d) e 108 cpv. 4

[1]La trattenuta dell'imposta alla fonte è stabilita sulla base di un'aliquota per:

d) redditi accessori. L'aliquota è del 10 per cento.

[4]Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dell'aliquota per i redditi accessori (cpv. 1 lett. d).

1.0063

Articolo 121 cpv. 4

[4]Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate.
La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c).

Le modifiche dei due disposti di legge permettono di conformarsi alla revisione del 25 febbraio 2013 dell'*Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo),* la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014, e consentono di attuare il principio dell'armonizzazione fiscale verticale con il diritto superiore.

Segnaliamo infine che, per ragioni amministrative e informatiche legate alla tempistica (modifica degli applicativi informatici e della modulistica), le nuove aliquote sono già state comunicate ufficialmente ai datori di lavoro e integrate nei formulari per i dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte, i quali sono a loro volta già stati stampati e pubblicati sul sito internet della Divisione delle contribuzioni.

2. INTRODUZIONE DEI NUOVI ARTICOLI 191A E 226A E MODIFICA DELL'ARTICOLO 296 CPV. 4 LT

Nell'ambito del risanamento delle finanze cantonali, il preventivo 2014 prevede inoltre le seguenti misure.

Articolo 191a (nuovo)

Per ogni attestazione fiscale rilasciata è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

Articolo 226a (nuovo)

[1]Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

[2]Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

Articolo 296 cpv. 4

[4]L'autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell'autorità cantonale.

Attualmente le prestazioni previste dagli articoli summenzionati avvengono a titolo gratuito. Gli importi dei futuri emolumenti verranno definiti nel Regolamento della Legge tributaria emanato dal Consiglio di Stato. Qualora le presenti disposizioni non venissero approvate dal Gran Consiglio entro fine anno, ma solo nel corso del 2014, potrebbe crearsi una disparità di trattamento tra contribuenti nel medesimo periodo fiscale poiché alcuni sarebbero tenuti a pagare un tributo mentre altri sarebbero esentati per la mancanza di base legale.

Per i motivi di cui sopra, lo scrivente Consiglio raccomanda dunque di approvare l'allegato disegno di modifica della Legge tributaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti i messaggi 15 ottobre 2013 n. 6860 e 3 dicembre 2013 n. 6880 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 108 cpv. 1 lett. d) e 108 cpv. 4

[1]La trattenuta dell'imposta alla fonte è stabilita sulla base di un'aliquota per:

d) redditi accessori. L'aliquota è del 10 per cento.

[4]Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dell'aliquota per i redditi accessori (cpv. 1 lett. d).

Articolo 121 cpv. 4

[4]Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c).

Capitolo IIIa Attestazioni fiscali (nuovo)

Articolo 191a (nuovo)

Tassa

Per ogni attestazione fiscale rilasciata è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

TITOLO VIa Procedura di esenzione (nuovo)

Articolo 226a (nuovo)

Tassa e rimedi giuridici

[1]Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

[2]Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

Articolo 296 cpv. 4

Autorità

[4]L'autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell'autorità cantonale.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.